II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1990

relativa al programma specifico per l'attrezzatura dei porti di pesca in Italia presentato dall'Italia conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(91/15/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura [1], in particolare l'articolo 27,

considerando che il governo italiano ha trasmesso alla Commissione, il 29 maggio 1990, un programma specifico per l'attrezzatura dei porti di pesca, qui di seguito denominato « il programma » ;

considerando che il programma è conforme alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4042/89 del Consiglio [2] e che contiene i dati indicati all'allegato del citato regolamento ;

considerando che il programma è coerente con i programmi specifici in materia di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca in Italia adottati con la decisione 86/385/CEE della Commissione [3] ;

considerando che il programma contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca ;

considerando che l'articolo 21, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4042/89 prevede che i programmi specifici approvati dalla Commissione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio [4] saranno prorogati fino al 30 giugno 1991 ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il programma specifico relativo all'attrezzatura dei porti di pesca in Italia (1990-1993) notificato dall'Italia il 17 agosto 1990, i cui elementi essenziali sono esposti nell'allegato I, è approvato, fatte salve le disposizioni dell'allegato II.

Articolo 2

La presente decisione non pregiudica eventuali contributi finanziari della Comunità a favore di singoli progetti d'investimento.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1990.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.
[2] GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 1.
[3] GU n. L 226 del 13. 8. 1986, pag. 27.
[4] GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

ALLEGATO I

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGRAMMA SPECIFICO RELATIVO ALL'ATTREZZATURA DEI PORTI DI PESCA IN ITALIA

1. **Obiettivi generali del programma**

Migliorare l'attrezzatura per i prodotti della pesca nei porti dell'Italia.

2. **Delimitazione della zona interessata dal programma**

Tutte le regioni costiere dell'Italia.

3. **Durata del programma**

La durata prevista del programma è dal 1° gennaio 1990 fino al 31 dicembre 1993.

4. **Obiettivi e investimenti previsti**

Gli obiettivi del presente programma sono l'ammodernamento e l'attrezzatura dei principali porti di pesca per incentivare il miglioramento delle condizioni di produzione, di sbarco e di vendita dei prodotti della pesca.

L'importo complessivo degli investimenti necessari nel corso del programma per conseguire gli obiettivi suddetti è di 252 000 milioni di lire, pari a 168 milioni di ecu (1), ripartiti come segue :

Investimenti	Milioni di lire	Milioni di ecu
Rifornimento di ghiaccio	18 591	12,4
Unità di conservazione	30 418	20,3
Approvvigionamento idrico	3 235	2,2
Attrezzature per lo scarico del pescato	14 870	9,9
Rifornimento di carburante	15 066	10,0
Strutture ausiliarie per i pescherecci	118 505	79,0
Condizioni di sicurezza	51 189	34,1
Totale	251 873	167,9

I dati finanziari e la loro ripartizione fra i vari tipi d'investimento sono forniti a titolo indicativo.

(1) 1 ecu = 1 499,37 lire (maggio 1990).

ALLEGATO II

OSSERVAZIONI

La Commissione constata che il programma presentato dal governo dell'Italia, che costituisce il quadro dei futuri interventi finanziari comunitari o nazionali, rappresenta una base appropriata per agevolare lo sviluppo delle attrezzature dei porti di pesca nonché della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca.

A questo riguardo la Commissione rammenta che l'eventuale sviluppo delle attrezzature dei porti di pesca nonché della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca deve inserirsi nel quadro della prevedibile evoluzione delle risorse, tenendo conto delle conseguenze e degli obiettivi dei programmi d'orientamento pluriennali per i settori della flotta di pesca e dell'acquicoltura.

La Commissione ribadisce la necessità di rispettare la normativa comunitaria sugli appalti di lavori pubblici nei progetti e programmi finanziati dai fondi strutturali e dagli strumenti finanziari comunitari (1).

(1) Direttiva 71/305/CEE del Consiglio (GU n. L 185 del 16.8.1971, pag. 5).